

# Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il mestiere di falegname

**Proroga e modifica del 3 aprile 2009**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
decreta:*

I

La validità dei decreti del Consiglio federale del 13 marzo 2006, del 1° maggio 2007 e del 7 aprile 2008<sup>1</sup> che conferiscono obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il mestiere di falegname è prorogata.

II

Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro per il mestiere di falegname, allegato ai decreti del Consiglio federale menzionati alla cifra I, sono dichiarate d'obbligatorietà generale<sup>2</sup>:

<i>Art. 15</i>	Salario concordato
<i>Art. 16 cpv. 3 lett. a</i>	(Salari minimi e categorie di lavoratori)
<i>Art. 17</i>	Adeguamenti salariali
<i>Art. 27 cpv. 1 lett. b</i>	(Salario in caso di altre assenze)
<i>Art. 29 cpv. 1</i>	(Spese per vitto e alloggio)
<i>Art. 30 cpv. 2</i>	(Spese di viaggio)
Appendice I	Salari minimi

<sup>1</sup> FF **2006** 2805, **2007** 3113, **2008** 2333

<sup>2</sup> Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

III

I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2009, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'articolo 17 del contratto collettivo di lavoro.

IV

Il presente decreto entra in vigore il 1° maggio 2009 e ha effetto sino al 31 dicembre 2010.

3 aprile 2009

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz  
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova